

## CAPITOLO 9

# L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEI 25 PAESI DELL'UE<sup>1</sup>

### 9.1 Un quadro di insieme delle decisioni dei paesi dell'UE-15

L'accentramento nelle mani del Consiglio e della Commissione Europea del potere decisionale e dell'attività di gestione della PAC e l'adozione di regimi di sostegno differenziati per prodotto sono gli elementi distintivi che hanno caratterizzato la politica agricola comunitaria per oltre 30 anni.

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 rappresenta un punto di svolta nella concezione del “primo pilastro” della PAC, non solo per l'approfondimento del processo di disaccoppiamento degli aiuti ma anche per una nuova visione del ruolo assegnato agli Stati membri. Con la riforma Fischler, infatti, si ha una inversione di tendenza in direzione del superamento di una politica meccanicistica e unica per tutta la Comunità e in favore di un maggiore coinvolgimento degli Stati membri, chiamati ad operare una serie di scelte in merito alla applicazione della PAC, pur nell'ambito di una cornice di riferimento proposta dal Consiglio.

La discrezionalità nell'interpretazione della PAC da parte dei 25 paesi dell'UE ha dato vita ad una miriade di concrete forme di applicazione del regolamento orizzontale che, di fatto, ha significato una trasformazione della PAC da politica differenziata per prodotto a politica differenziata per paese, grazie alla quale, ciascuno Stato membro sceglie gli strumenti più appropriati al raggiungimento dei propri obiettivi e li modula in funzione delle specifiche esigenze territoriali o settoriali.

Saremmo tentati di dire che con la riforma anche per il “primo pilastro” si configura un funzionamento della politica simile a quello ormai ben consolidato delle politiche per lo sviluppo rurale, dove il Consiglio mette a disposizione un menù di opzioni nell'ambito del quale i paesi sono chiamati a scegliere. Tuttavia, al di là del diverso approccio e dei diversi obiettivi dei due pilastri, anche sul fronte delle scelte nazionali emergono interessanti differenze. Infatti, mentre nel secondo pilastro i paesi sono chiamati a predisporre un piano strategico di riferimento e ad elaborare una programmazione pluriennale che permette di attuare una rimodulazione finanziaria tra misure scarsamente richieste (e quindi con dotazioni finanziarie superiori alle necessità) e misure più gradite (e quindi con necessità di reperire risorse finanziarie), nel primo pilastro alla visione strategica corrisponde una scelta della politica che viene effettuata una volta per tutte. In altre parole, una volta “personalizzato”, il regime di pagamento unico nazionale non è più modificabile, anche se l'esperienza dovesse dimostrare che i risultati ottenuti dall'applicazione di alcune misure sono diversi da quelli attesi. In più, a questa rigidità si associa un intento sanzionatorio nei confronti di chi “sbaglia”. Infatti, laddove un paese abbia deciso di applicare l'art. 69 o il parziale disaccoppiamento, per i quali si forma un budget separato, le somme non spese annualmente ritornano al bilancio comunitario. L'impossibilità di “aggiustare il tiro” associata al rischio di far perdere risorse finanziarie ai propri agricoltori, in alcuni casi, sono state la causa di scelte nazionali non molto coraggiose, che, nei fatti, hanno neutralizzato la portata innovativa della riforma.


---

<sup>1</sup> Fabio Pierangeli ha collaborato al reperimento delle informazioni contenute nelle tabelle.

Le questioni sulle quali i paesi sono stati chiamati a decidere sono numerose. La prima è la data dalla quale iniziare ad applicare il regime di pagamento unico, se dal 2005 o dopo un periodo transitorio di uno o due anni. Tale decisione è stata già comunicata dagli Stati membri alla Commissione (entro il 1° agosto 2004). Per i paesi che hanno optato per la partenza immediata, il 1° agosto 2004 ha significato anche la data limite entro la quale effettuare tutte le scelte relative al tipo di regime da attuare: nazionale o regionale, storico o forfetario, totalmente o parzialmente disaccoppiato. Per quelli che hanno applicato il regime al 2006, tali scelte sono state comunicate entro il 1° agosto 2005. Nessun paese, dei 15, ha posticipato la partenza al 2007.

Sinteticamente, le scelte che i paesi dell'UE-15 sono stati chiamati a compiere sono raffigurate nella figura 9.1 e riguardano:

- se applicare il regime a livello nazionale o regionale;
- se applicare il regime classico basato sugli aiuti storici o applicare il regime regionale forfetario;
- se applicare il regime regionale forfetario su tutto il massimale regionale o solo su una parte di esso dando vita ad uno schema ibrido che contempla sia aiuti storici che forfetari;
- se applicare un regime ibrido verticale o orizzontale a seconda di cosa viene interessato dalla regionalizzazione, se solo alcuni settori produttivi o una percentuale di tutto il massimale regionale;
- in caso di applicazione regionale forfetaria, se differenziare gli aiuti per tappeti erbosi o pascoli permanenti rispetto agli altri ettari di superficie ammissibile;
- in caso di applicazione regionale (sia classica che forfetaria), se sottoporre gli aiuti a variazioni progressive secondo criteri oggettivi e una gradualità prestabilita (*phasing in*);
- se applicare il disaccoppiamento parziale;
- quali aiuti mantenere parzialmente disaccoppiati e in che percentuale (nei limiti fissati dal Consiglio);
- se usufruire della possibilità di utilizzare l'*envelope* per effettuare pagamenti in favore degli agricoltori impegnati nella tutela dell'ambiente o del miglioramento della qualità (art. 69);
- in caso di applicazione dell'art. 69, scegliere i prodotti, la percentuale di trattenuta e i criteri di ammissibilità;
- se escludere le sementi dal regime di pagamento unico;
- se escludere dal regime di pagamento unico alcuni aiuti (solo per le zone a nord del 62° parallelo e zone limitrofe e le regioni ultraperiferiche);
- se anticipare l'inclusione nel regime di pagamento unico dei pagamenti e dei premi per il latte al 2005 o al 2006;
- se costituire una dotazione nazionale (nei limiti previsti dal Consiglio) per effettuare pagamenti specifici in favore dell'olivicoltura;
- la percentuale degli aiuti storici mediamente concessi nel periodo di riferimento per il tabacco da far confluire nel regime di pagamento unico;
- come applicare a livello nazionale la riforma dell'OCM zucchero;
- come gestire la riserva nazionale, se a livello nazionale o regionale;
- definire i criteri di assegnazione e l'ammontare dei diritti derivanti dalla riserva.

**Fig. 9.1 - UE-15 - Le opzioni di implementazione dello schema di pagamento unico**

Le numerose varianti al regime di pagamento unico, che sono state approfonditamente analizzate nel precedente capitolo, danno vita alle seguenti tipologie di schemi, a loro volta abbastanza composti:

- regime classico basato sugli aiuti storici (nazionale o regionale);
- regime regionale forfetario;
- regime ibrido:
  - ibrido statico (orizzontale o verticale);
  - ibrido dinamico (orizzontale o verticale).

Il modello basato solo su pagamenti regionali forfetari non è stato inizialmente adottato da nessun paese, ma in Germania, Finlandia e Inghilterra si giungerà ad esso attraverso tappe progressive.

Le scelte operate dai paesi delineano un quadro abbastanza variegato nell'applicazione del regime di pagamento unico. Sul complesso dell'UE-15, 10 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di dare avvio al regime di pagamento unico dal 2005. Finlandia, Francia, Grecia, Olanda e Spagna hanno rimandato l'applicazione del regime al 2006. Di conseguenza, tutti i 15 paesi hanno ormai espresso le rispettive posizioni in merito al tipo di regime da applicare (tab. 9.1)<sup>2</sup>.

Il modello storico è quello che si basa sugli aiuti da ciascuna azienda percepiti nel periodo storico di riferimento. Esso è stato adottato da 11 paesi (Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Grecia, Scozia e Galles).

<sup>2</sup> Le informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte da DG AGRI (2006), *Agra Europe* (2004), Bianchi (2004 e 2005), Donald (2004), USDA (2004), oltre che da materiale vario, disponibile on line sui siti dei diversi ministeri agricoli, composto prevalentemente da documenti di lavoro e normativa nazionale.

Tab. 9.1 - Le decisioni dei paesi dell'UE-15 in applicazione della riforma della PAC

Paesi	Regioni	Inizio regime	Modello di pagamento	Parziale disaccoppiamento (art. 66-68 bis)	Aiuti accoppiati per tabacco, cotone e oliveti	Pagamenti supplementari (art. 69)	Ingresso premi latte nel regime	Esclusioni facoltative (art. 70)
Austria		2005	Storico	100% premio vacca nutrice 40% premio abbatt. bov. adulti 100% premio abbatt. vitelli 2.5% aiuti luppolo			2007	
Belgio	Fandre & Bruxelles	2005	Storico regionale	100% premio vacca nutrice 100% premio abbattimento vitelli			2006	100% sementi (alcune specie)
Belgio	Vallonia	2005	Storico regionale	100% premio vacca nutrice			2006	100% sementi (alcune specie)
Danimarca	Regione unica	2005	Ibrido statico	75% premio speciale bov. maschi 50% premio ovicapriini			2005	
Finlandia	3 regioni	2006	Da ibrido dinamico verso aiuto forfettario	75% premio speciale bov. maschi 50% premio ovicapriini		2,1% seminativi 10% carni bovine	2006	100% sementi (timothy seed)
Francia		2006	Storico	25% pagamenti seminativi 100% premio vacca nutrice 40% premio abbatt. bov. adulti 100% premio abbatt. vitelli 50% premio ovicapriini	60% aiuti tabacco 10% trattenuta su fondi oliveti per finanziamento programmi attività		2006	100% aiuti nei territori d'oltremare sementi (alcune specie)
Germania	13 Bundeslander	2005	Da ibrido dinamico verso aiuto forfettario	25% aiuti luppolo	60% aiuti tabacco		2005	
Grecia		2006	Storico		5% trattenuta su fondi olio per finanziamento programmi attività	10% seminativi 10% carni bovine 5% ovicapriini 2% tabacco 4% oliveti	2007	100% sementi
Irlanda		2005	Storico	Massimo disaccoppiamento			2005	

Segue Tab. 9.1

Paesi	Regioni	Inizio regime	Modello di pagamento	Parziale disaccoppiamento (artt. 66-68 bis)	Aiuti accoppiati per tabacco, cotone e oliveti	Pagamenti supplementari (art. 69)	Ingresso premi latte nel regime	Esclusioni facoltative (art. 70)
Italia		2005	Storico	Massimo disaccoppiamento	60% aiuti tabacco (tranne Puglia, 100% disaccoppiato) 5% trattenuta su fondi oliveti per finanziamento programmi attività	8% seminativi 7% carni bovine 5% ovicaprini	2006	100% sementi
Lussemburgo	Regione unica	2005	Ibrido statico	Massimo disaccoppiamento			2005	
Olanda		2006	Storico	100% premio abbatt. bov. adulti 100% premio abbatt. vitelli			2007	100% sementi di lino
Portogallo		2005	Storico	100% premio vacca nutrice 40% premio abbatt. bov. adulti 100% premio abbatt. vitelli 50% premi ovicaprini	50% aiuti tabacco	1% (seminativi, riso, carni bovine e carni ovicaprine) 10% olio d'oliva	2007	100% sementi 100% aiuti ai seminativi nelle regioni ultraperiferiche
Regno Unito	Galles	2005	Storico	Massimo disaccoppiamento			2005	
Regno Unito	Inghilterra (suddivisa in 3 regioni)	2005	Da ibrido dinamico verso aiuto forfettario	Massimo disaccoppiamento			2005	
Regno Unito	Irlanda del Nord	2005	Ibrido statico	Massimo disaccoppiamento			2005	
Regno Unito	Scozia	2005	Storico	Massimo disaccoppiamento		10% carne bovina	2005	
Spagna		2006	Storico	25% aiuti ai seminativi 100% premio vacca nutrice 40% premio abbatt. bov. adulti 100% premio abbatt. vitelli 50% premi ovicaprini	62% aiuti tabacco 6,4% olio d'oliva	7% carni bovine 10% latte 5% tabacco 10% cotone	2006	100% sementi 100% aiuti nelle regioni ultraperiferiche
Svezia	5 regioni	2005	Ibrido statico	74,55% premio speciale bov. maschi			2005	

Fonte: DG AGR, 2006 (aggiornata al 12.01.2006); Agra Europe, 2004; Bianchi, 2004 e 2005; Donald, 2004; USDA, 2004; materiale vario proveniente dai diversi ministeri agricoli disponibile on line

Il modello ibrido combina il modello storico con quello forfetario. Viene definito statico quando la proporzione degli aiuti concessa sulla base del riferimento aziendale storico e la proporzione distribuita forfetariamente sulla base del numero di ettari ammissibili non variano nel tempo. Tale modello è stato scelto da Danimarca, Lussemburgo, Irlanda del Nord e Svezia. Il modello ibrido è definito dinamico quando le suddette proporzioni cambiano nel tempo secondo un *phasing in* predefinito. Esso è stato adottato da Finlandia, Germania e Inghilterra. In questi ultimi due paesi il modello dinamico è spinto ulteriormente in avanti, in quanto, al 2012 per l'Inghilterra e al 2013 per la Germania, verrà meno il riferimento storico aziendale e l'aiuto sarà corrisposto interamente sulla base del regime regionalizzato forfetario. Il modello ibrido, poi, sia statico che dinamico, può a sua volta essere orizzontale o verticale a seconda di come viene attuata la regionalizzazione forfetaria. Se la regionalizzazione riguarda alcuni settori produttivi, ma non tutti, siamo di fronte ad una ripartizione del massimale regionale in senso verticale, se la regionalizzazione forfetaria riguarda una certa percentuale di tutto il massimale regionale, sono coinvolti, cioè, tutti i settori produttivi che compongono tale massimale, siamo di fronte ad una ripartizione in senso orizzontale.

Come vedremo più avanti, il modello più complesso è quello adottato dal Regno Unito, che ha optato per un modello regionale, dove le quattro regioni amministrative che compongono il paese hanno adottato diversi modelli di applicazione del regime di pagamento unico: Scozia e Galles hanno preferito il regime classico di aiuti legati al riferimento storico aziendale; l'Irlanda del Nord ha adottato un modello ibrido statico (verticale), mentre l'Inghilterra ha scelto un modello ibrido dinamico che prevede un graduale spostamento del calcolo degli aiuti da un criterio storico ad uno forfetario.

Il parziale disaccoppiamento degli aiuti offerto dagli articoli dal 66 al 68 *bis* del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (seminativi, carni bovine, ovicaprini e luppolo) è stato adottato da 10 paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia). Solo Francia e Spagna hanno adottato il parziale disaccoppiamento per gli aiuti ai seminativi, così come solo Austria e Germania hanno optato per il parziale disaccoppiamento degli aiuti al luppolo. Tutti i paesi hanno adottato il parziale disaccoppiamento utilizzando il massimo della percentuale offerta dal Consiglio.

Italia, Portogallo, Scozia, Svezia, Finlandia, Grecia e Spagna hanno adottato i pagamenti supplementari previsti dall'art. 69 (tab. 9.2). Per i primi 4 paesi, che applicano il RPU dal 2005, il Regolamento (CE) n. 118/2005 ha stabilito i massimali di bilancio disponibili per il 2005. Per Finlandia, Grecia e Spagna, che applicano il regime dal 2006, il plafond finanziario a disposizione sarà definito, con molta probabilità, non prima di aprile 2006. La Svezia ha optato per una trattenuta non settoriale ma effettuata sull'intero plafond nazionale a disposizione. Quattro paesi, sui sette, hanno applicato l'art. 69 al settore dei seminativi, con percentuali che variano dal 10% (Grecia) all'1% (Portogallo). Tutti i paesi (ad eccezione della Svezia) hanno deciso di utilizzare i pagamenti supplementari in favore del settore delle carni bovine, mentre in favore degli aiuti specifici per le carni ovicaprine si sono schierati solo 3 paesi. La Spagna è l'unico paese ad avere applicato l'art. 69 in favore del latte, così come il Portogallo è l'unico paese ad effettuare pagamenti supplementari in favore del riso e la Grecia per l'olio d'oliva. Infine, due paesi, Grecia e Spagna, effettuano pagamenti supplementari in favore del tabacco.

L'esclusione delle sementi dal regime di pagamento unico è stata decisa da 8 paesi; altri 3 paesi, Portogallo, Francia e Spagna, hanno escluso dal pagamento unico gli aiuti alle regioni ultraperiferiche.

Tab. 9.2 - Applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (risorse e percentuali di trattenuta; 2005 e 2006)

	Finanzia <sup>(1)</sup>		Grecia <sup>(1)</sup>		Italia		Spagna <sup>(1)(2)</sup>		Scozia		Svezia		Portogallo	
	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)	('000 €)	(%)
<i>Prelievo</i>														
Seminativi		2,10	10,00	8,00	142.491	8,00	47.966	7,00	29.800	10,00			1.885	1,00
Carne bovina		10,00	10,00	7,00	28.674	7,00							1.684	1,00
Ovicaprini			5,00	5,00	8.665	5,00							616	1,00
Riso							20	10,00					150	1,00
Latte														
Tabacco					2,00			5,00						
Olio d'oliva					4,00									
Cotone							10,00							
Totale									29.800	10,00	2.869	0,45		
<i>Allocazione</i>														
Seminativi	Migliorare la qualità di alcuni seminativi				Produzioni di qualità: semi di girasole, soia, grano duro									
Carne bovina	Produzioni estensive di qualità				Produzioni di qualità: vacca nutrice, bovini maschi adulti				Produzioni di qualità e conservazione del patrimonio genetico				Scottish Beef Calf Scheme	Piano Nazionale di Sviluppo dell'Agricoltura Biologica
Ovicaprini					Produzioni di qualità									
Riso														
Latte														
Tabacco														
Olio d'oliva														
Cotone														
Totale														Misure a favore della qualità e del marketing

(1) Applica l'art. 69 dal 2006

(2) I plafond finanziari sono quelli fissati dal paese ma non ancora confermati dalla Commissione  
Fonte: Regolamento (CE) n. 118/2005; DG AGRI, 2006; materiale on line

Dall'esame della tabella 9.3 risulta che nel 2005 l'Italia è il paese che ha stanziato il maggiore ammontare di risorse per costituire gli *envelope* di cui all'art. 69, risorse che sono addirittura superiori a quelle rese disponibili da ciascun paese per attuare i pagamenti parzialmente disaccoppiati per ovicapri, carni bovine e luppolo (previsti dagli articoli dal 67 al 68 *bis* del Regolamento (CE) n. 1782/2003).

Per gli Stati membri che hanno aderito al regime dal 2005 si è reso necessario ricalcolare i massimali di bilancio in favore del pagamento unico per tenere conto delle scelte operate in termini di disaccoppiamento parziale degli aiuti, di esclusione di alcuni aiuti dal regime di pagamento unico e di pagamenti specifici per qualità e commercializzazione (tab. 9.4). La Commissione ha così proceduto a rivedere l'ammontare massimo di sostegno erogabile attraverso il regime di pagamento unico, sottraendo dai massimali nazionali di cui all'Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (cfr. tab. 8.4 del capitolo 8) i massimali fissati per i pagamenti diretti di cui agli articoli dal 66 al 70 (contenuti nella tab. 9.5). Gli Stati membri che optano per l'attuazione a livello regionale, vale a dire Belgio, Germania, Regno Unito e Svezia, hanno successivamente comunicato alla Commissione l'entità dei massimali regionali.

**Tab. 9.3 - Massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli dal 66 al 70 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (2005; '000 euro)**

	Belgio		Danimarca	Germania	Italia	Austria	Portogallo	Svezia	Regno Unito (Scozia)
	Altro	Fiandre							
Premio per vacca nutrice (art. 68)	77.565					70.578	79.031		
Premio suppl. vacca nutrice (art. 68)	19.389					99	9.503		
Premio speciale bovini (art. 68)			33.085					37.446	
Premio abbattimento bovini adulti (art. 68)						17.348	8.657		
Premio abbattimento vitelli (art. 68)		6.384				5.085	946		
Premio ovicapri (art. 67)			855				21.892		
Premio supplementare ovicapri (art. 67)							7.184		
Luppolo (art. 68 <i>bis</i> )				2.277		27			
Articolo 69								2.869	
Articolo 69, seminativi					142.491		1.885		
Articolo 69, riso							150		
Articolo 69, carni bovine					28.674		1.684		29.800
Articolo 69, ovicapri					8.665		616		
Articolo 70, par. 1a) Aiuto prod. sementi	1.397*				13.321		272		
Articolo 70, par. 1b) Pagamenti seminativi							1.871		

\* Sono esclusi dal regime di pagamento unico il *Triticum spelta* e il *Linum usitatissimum* (lino tessile) al 100%

Fonte: Allegati II e III al Regolamento (CE) n. 118/2005

**Tab. 9.4 - Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico (2005; '000 euro)**

<b>Stato membro e/o regione</b>	
Belgio <sup>(3)</sup>	306.318
Fiandre	
Vallonia	
Danimarca	909.429
Germania <sup>(3)</sup>	5.145.726
Baden-Wurttemberg	
Baviera	
Brandeburgo - Berlino	
Assia	
Bassa Sassonia - Brema	
Meclenburgo-Pomerania	
Renania Settentrionale-Vestfalia	
Renania Palatinato	
Saar	
Sassonia	
Sassonia-Anhalt	
Schleswig-Holstein - Amburgo	
Turingia	
Irlanda	1.260.142
Italia	2.345.849
Lussemburgo	33.414
Austria	519.863
Portogallo <sup>(1)(2)</sup>	302.562
Svezia <sup>(3)</sup>	597.073
Regione 1	
Regione 2	
Regione 3	
Regione 4	
Regione 5	
Regno Unito	3.667.728
Inghilterra 1	
Inghilterra 2	
Inghilterra 3	
Scozia	
Galles	
Irlanda del Nord	

(1) Detratti gli aiuti storici nel settore zootecnico nelle regioni ultraperiferiche

(2) Detratto il trasferimento di 10.000 premi per vacca nutrice e relativi premi supplementari alle Azzorre

(3) Da sostituirsi con i massimali regionali

Fonte: Regolamento (CE) n. 118/2005, Allegato V

Per i cinque paesi che hanno posticipato l'avvio del regime di pagamento unico al 2006 (in applicazione dell'art. 71) si è reso necessario definire l'ammontare di risorse per ciascun settore disponibile al 2005 per pagamenti diretti (tab. 9.5). Entro aprile 2006 si prevede che anche per questi paesi vengano fissati i massimali di bilancio in favore del pagamento unico per tenere conto delle scelte operate anche riguardo alla riforma dell'OCM zucchero (si veda in proposito il capitolo 14 del presente volume).

**Tab. 9.5 - Massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (2005; '000 di euro)**

	Grecia	Finlandia	Francia*	Malta	Olanda	Slovenia	Spagna*
Pag.to superficie seminativi (63 €/t)	297.389	278.100	5.050.765	174	174.186	12.467	1.621.440
Pag.to superficie seminativi (63 €/t) POSEI							23
Aiuto regionale specifico seminativi (24 €/t)		80.700					
Supplemento grano duro (291 €/t) e aiuto zone non tradizionali (46 €/ha)	179.500		62.828				171.822
Aiuto per i legumi da granella	2.100		1.331				60.518
Aiuto per i legumi da granella, POSEI							1
Aiuto per le sementi	1.400	2.900	16.581	29	10.400	35	10.347
Premio per vacca nutrice	25.700	9.300	733.137	26	10.900	5.183	279.830
Premio supplementare vacca nutrice	3.100	600	1.279	3		626	28.937
Premio speciale bovini	29.900	40.700	389.619	201	20.400	5.813	147.721
Premio all'abbattimento bovini adulti	8.000	27.600	253.119	144	62.200	3.867	142.954
Premio all'abbattimento vitelli		100	79.472		40.300	538	602
Premio estensivizzazione	17.600	16.780	260.795		900	5.360	153.486
Pag.ti suppl. produttori carni bovine	3.800	6.100	90.586	19	23.900	889	31.699
Premio ovicapriini	180.300	1.200	136.021	53	13.800	520	366.997
Premio supplementare ovicapriini	63.200	400	40.391	18	300	178	111.589
Premio supplementare carni ovicaprine	8.800	100	7.026	3	700	26	18.655
Pag.to patate da fecola (44,216 €/t)		2.400	11.250		21.800		
Aiuto superficie riso (102 €/t)	15.400		10.827				67.991
Aiuto superficie riso (102 €/t) DOM			3.053				
Pag.to foraggi essiccati	1.100	20	41.224		6.800		44.075
Premio supplementare carni bovine e ovine isole dell'Egeo	1.000						
<b>Aiuto superficie per il luppolo</b>			<b>391</b>			<b>298</b>	<b>375</b>

\* *Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche*

Fonte: Allegato IV al Regolamento (CE) n. 118/2005 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 570/2005

## 9.2 L'applicazione del regime di pagamento unico nei paesi dell'UE-15

### Austria

L'Austria ha deciso di aderire al regime di pagamento unico dal 2005 avvalendosi del criterio storico aziendale di fissazione dei diritti all'aiuto. Le opzioni di disaccoppiamento parziale prevedono l'accoppiamento del 100% degli aiuti alla vacca nutrice, del 40% degli aiuti all'abbattimento dei bovini adulti, del 100% degli aiuti all'abbattimento dei vitelli, del 25% degli aiuti al luppolo. I pagamenti diretti per il latte entreranno nel pagamento unico dal 2007.

### Belgio

Il paese ha deciso di partire dal 2005 suddividendo il territorio nazionale in due regioni: Fiandre-Bruxelles e Vallonia. In tutte e due le regioni il regime adottato è quello classico legato agli aiuti storici aziendali. Le Fiandre hanno optato per il mantenimento del totale accoppiamento degli aiuti alla vacca nutrice e degli aiuti all'abbattimento dei vitelli. La Vallonia ha preferito solo l'accoppiamento al 100% degli aiuti alla vacca nutrice. Su tutto il territorio belga si prevede l'esclusione di alcune sementi dal regime di pagamento unico (lino tessile e *Triticum Spelta*). I pagamenti per il latte sono inclusi nel regime dal 2006.

## Danimarca

La Danimarca si è avvalsa della possibilità di considerare l'intero territorio nazionale come regione unica, dal momento che la superficie ammissibile è inferiore a 3 milioni di ettari. Il regime di pagamento unico adottato dal 2005 è del tipo "ibrido statico", cioè combina il riferimento agli aiuti storici aziendali con quello forfetario. Per la superficie coltivata e per i prati rotazionali si prevede un aiuto di 310 €/ha. Per i prati permanenti il pagamento sarà di 67 €/ha. Per i produttori zootecnici questo importo sarà integrato da pagamenti ad ettaro basati sugli aiuti storici (*top up*) derivanti dal 50% dei premi per gli ovicaprini, il 64% del premio alla vacca nutrice, il 9% del premio speciale per i bovini maschi e il 59,5% nel 2005 e il 73% nel 2006 dei pagamenti per il latte (tab. 9.6). Il paese ha scelto l'accoppiamento del 75% del premio speciale ai bovini maschi e del 50% degli aiuti agli ovicaprini. Il latte è compreso nel pagamento unico dal 2005.

**Tab. 9.6 - Le decisioni dei paesi dell'UE-15 in merito all'applicazione del modello ibrido di pagamento unico**

Paesi	Modello di pagamento	% di aiuti distribuita come <i>top up</i> sulla base del riferimento storico
Danimarca	Ibrido statico	64% premio alla vacca nutrice 9% premio speciale ai bovini maschi 59,5% nel 2005 e 73% nel 2006 dei pagamenti per il latte 50% premio agli ovicaprini
Finlandia*	Ibrido dinamico	25% premio speciale ai bovini maschi 70% premio alla vacca da latte
Germania	Ibrido dinamico	100% premio alla vacca nutrice 100% premio speciale ai bovini maschi 100% premio all'abbattimento dei vitelli 50% premio all'estensivizzazione 100% premio agli ovicaprini 100% pagamenti per il latte 100% parte disaccoppiata aiuti ai foraggi essiccati 25% parte disaccoppiata aiuti alla fecola di patata
Lussemburgo	Ibrido statico	65% pagamenti per superficie per i seminativi 65% premio speciale ai bovini maschi 65% premio all'abbattimento 65% pagamenti supplementari ai bovini 65% premio agli ovicaprini 65% premio alle sementi 85% premio alla vacca nutrice 85% pagamenti per il latte
Irlanda del Nord	Ibrido statico	100% premio alla vacca nutrice 50% premio speciale ai bovini maschi 50% premio all'abbattimento dei bovini adulti 100% premio all'estensivizzazione 100% premio all'abbattimento dei vitelli 100% pagamenti per il latte 65% premio agli ovicaprini 20% premio supplementare agli ovicaprini delle zone svantaggiate 80% pagamenti per superficie per i seminativi 80% aiuti ai foraggi essiccati
Svezia	Ibrido statico	67,5% premio alla vacca da latte 50% premio alla vacca nutrice 50% premio all'estensivizzazione 40% premio all'abbattimento 100% pagamenti supplementari per superficie

\* Provvisorio

Fonte: *Agra Europe, 2005; Bianchi, 2004; Donald, 2004*

### Finlandia

Il paese ha scelto di aderire al regime di pagamento unico dal 2006, dividendo la superficie nazionale in 3 regioni, ognuna delle quali avrà in dotazione un proprio massimale. Il modello di aiuto è di tipo “ibrido dinamico”. Il pagamento forfetario basato su tutta la superficie varia tra 200 e 250 euro a seconda delle regioni. È previsto il *top up* degli aiuti per i produttori zootecnici usando il 25% degli importi storici del premio speciale ai bovini maschi e il 70% di quelli del premio alle vacche da latte. Il modello è definito dinamico in quanto l’integrazione è destinata a sparire, così che gli aiuti saranno basati solo sui pagamenti forfetari. La Finlandia si è orientata per mantenere parzialmente disaccoppiati il 75% del premio speciale ai bovini maschi e il 50% del premio agli ovicaprini, e ad escludere alcune sementi (*Timothy seed*) dal regime di pagamento unico. Il paese applica l’art. 69 prevedendo una trattenuta del 2,1% sulla dotazione nazionale per i seminativi e del 10% su quella per le carni bovine. Il latte è compreso nel pagamento unico dal 2006.

### Francia

La Francia ha deciso di aderire al regime di pagamento unico, compresi i pagamenti per il latte, dal 2006, utilizzando il criterio del riferimento storico degli aiuti. Così come prospettato in sede di negoziati, il paese si è orientato verso l’utilizzazione di tutte le forme possibili di parziale disaccoppiamento: 25% degli aiuti ai seminativi, 100% del premio alla vacca nutrice, 40% del premio all’abbattimento dei bovini adulti, 100% del premio all’abbattimento dei vitelli, 50% del premio agli ovicaprini. Il paese ha inoltre deciso di utilizzare il 60% degli aiuti storici per il tabacco per corrispondere aiuti ad ettaro accoppiati. Riguardo all’olio d’oliva, la Francia ha optato per il totale disaccoppiamento, operando una trattenuta del 10% per il finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori. Non è stata prevista l’applicazione dell’art. 69.

### Germania

La Germania ha applicato il regime di pagamento unico dal 2005 adottando il criterio regionale. Il modello di pagamento utilizzato è del tipo “ibrido dinamico”: dal 2010 al 2013 si avrà una graduale transizione verso un pagamento regionale forfetario. La quota di aiuti legata al riferimento storico sarà del 100% dal 2005 al 2009, del 90% al 2010, del 70% al 2011, del 40% al 2012, per annullarsi completamente al 2013. Il pagamento regionale forfetario sarà inoltre differenziato tra pascoli e altre superfici. Il 100% del premio all’abbattimento dei bovini adulti e del pagamento supplementare per i bovini, oltre al 50% del premio all’estensivizzazione, formeranno il plafond per il pagamento forfetario in favore dei pascoli; il 100% degli aiuti ai seminativi, il 100% degli aiuti alle sementi, e il 75% della parte disaccoppiata degli aiuti per la fecola di patata formeranno la base per il pagamento regionale forfetario per le altre superfici. Il resto degli aiuti – il 100% dei premi per i prodotti lattiero-caseari, del premio alla vacca nutrice, del premio all’abbattimento dei vitelli, del premio speciale per i bovini maschi, del premio agli ovicaprini, della parte disaccoppiata dell’aiuto per i foraggi disidratati, il 50% del premio per l’estensivizzazione e il 25% del pagamento disaccoppiato per la fecola di patate – sarà distribuito sulla base del riferimento storico, come *top up* degli aiuti per pascoli e altre superfici. La Germania ha optato per mantenere parzialmente disaccoppiato il 25% degli aiuti al luppolo e il 60% dei pagamenti per il tabacco. I pagamenti per il latte sono pienamente integrati nel regime di pagamento unico dal 2005.

### *Grecia*

La Grecia ha deciso di aderire al regime di pagamento unico dal 2006, orientandosi verso una distribuzione degli aiuti basata sul criterio di riferimento storico. Il paese non ha applicato alcuna forma di parziale disaccoppiamento ma ha fatto un ampio ricorso dell'art. 69: 10% per i seminativi; 10% per le carni bovine; 5% per le carni ovicaprine; 2% per il tabacco; 4% per l'olio d'oliva. La trattenuta in favore dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo è stata fissata al 5%. Il latte entrerà nel regime di pagamento unico dal 2007.

### *Irlanda*

Lo schema adottato dall'Irlanda è molto lineare. Il regime di pagamento unico è adottato dal 2005, anno nel quale anche i pagamenti per il latte sono integrati nello schema. Non viene attuato alcun tipo di disaccoppiamento parziale, di esclusioni dal regime o di pagamenti supplementari a titolo dell'art. 69.

### *Italia<sup>3</sup>*

L'Italia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico dal 2005, utilizzando il modello classico di aiuti legati ai riferimenti storici aziendali. Non è stata applicata alcuna forma di parziale disaccoppiamento per i quattro settori a disposizione, ma è stato deciso di fare uso dell'art. 69 con trattenute pari all'8% sulle risorse per i seminativi, 7% su quelle per le carni bovine e 5% su quelle per gli ovicaprini. Dal regime di pagamento unico sono stati esclusi gli aiuti alla produzione per le sementi; gli aiuti per il latte sono stati inglobati dal 2006. Riguardo alle OCM mediterranee, l'Italia ha deciso per il totale disaccoppiamento degli aiuti per gli oliveti operando una trattenuta del 5% per il finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo. Per il tabacco le scelte sono state di totale disaccoppiamento degli aiuti per la Puglia e parziale accoppiamento (60% della dotazione finanziaria a disposizione), con corresponsione di relativi aiuti ad ettaro, nel resto del paese.

### *Lussemburgo*

Anche il Lussemburgo, al pari della Danimarca, si è avvalso della possibilità di considerare l'intero territorio nazionale come una sola regione. Il regime di pagamento unico è adottato dal 2005 con un criterio "ibrido statico": una parte del pagamento è composta da un aiuto forfetario, l'altra parte è basata sugli aiuti storici. Il plafond per distribuire gli aiuti forfetari è costituito dal 15% dei pagamenti storici per vacca nutrice e latte e dal 35% di tutti gli altri aiuti storici. Ciascun agricoltore riceverà un pagamento forfetario di 90 €/ha a cui si aggiungerà la quota di aiuti storici (85% dei pagamenti per vacca nutrice e latte e 65% di tutti gli altri aiuti). Non viene utilizzata alcuna forma di disaccoppiamento parziale. I premi latte sono stati integrati nel RPU dal 2005.

### *Olanda*

Il paese ha aderito al regime di pagamento unico dal 2006. Il criterio di distribuzione degli aiuti è quello storico. Il latte entrerà nel regime dal 2007. L'Olanda ha deciso di escludere le sementi di lino dal regime e di mantenere parzialmente disaccoppiati il 100% del premio all'abbattimento dei bovini adulti e il 100% del premio all'abbattimento dei vitelli.

---

<sup>3</sup> *Alle scelte dell'Italia verrà interamente dedicato il successivo capitolo 10 di questo Rapporto. Tuttavia, per uniformità di informazioni, si ritiene utile sintetizzare le principali decisioni del nostro paese, in modo da poter effettuare comparazioni con le scelte degli altri Stati membri.*

### Portogallo

Il Portogallo ha aderito al RPU dal 2005. I pagamenti per il latte saranno integrati dal 2007. Il modello di pagamento adottato è quello dei riferimenti storici. Il paese ha optato per un'applicazione piuttosto ampia del parziale disaccoppiamento degli aiuti: 100% del premio alla vacca nutrice, 40% del premio all'abbattimento dei bovini adulti, 100% del premio all'abbattimento dei vitelli, 50% del premio agli ovicaprini. Oltre a ciò ha deciso di utilizzare il 50% delle risorse per il tabacco per fornire pagamenti ad ettaro ai propri produttori. Ha inoltre escluso dal regime il 100% degli aiuti alle sementi nonché la totalità degli aiuti diretti erogati nelle Azzorre e Madeira. A titolo dell'art. 69 viene annualmente trattenuto il 10% delle risorse maturate nel settore dell'olio d'oliva e l'1% degli aiuti per seminativi, riso, carni bovine e carni ovicaprine per il finanziamento di misure contemplate nel Piano Nazionale di sviluppo dell'agricoltura biologica.

### Regno Unito

Il sistema adottato dal Regno Unito è quello più complesso. Il paese ha mantenuto la sua suddivisione in 4 regioni amministrative, ognuna delle quali applica un proprio modello di pagamento unico. Gli elementi in comune sono la partenza del regime al 2005, con l'immediata inclusione dei pagamenti per il latte, e la decisione di non adottare alcuna opzione di parziale disaccoppiamento. Il Galles e la Scozia hanno preferito il modello classico basato sugli aiuti percepiti nel periodo storico di riferimento. L'Irlanda del Nord ha optato per un modello "ibrido statico" di tipo verticale. I pagamenti forfetari ad ettaro sono finanziati da: il 50% dei pagamenti storici per il premio speciale ai bovini maschi, il 50% dell'aiuto all'abbattimento dei bovini adulti, il 35% degli aiuti agli ovicaprini, l'80% del pagamento supplementare agli ovicaprini concesso nelle aree svantaggiate, il 20% degli aiuti ai seminativi, il 20% dell'aiuto ai foraggi essiccati. Il pagamento forfetario ad ettaro sarà pari a circa 68 €/ha. Ogni agricoltore riceverà un'integrazione all'aiuto forfetario basata sugli aiuti storicamente maturati usando le risorse finanziarie rimanenti, compresi il 100% del premio alla vacca nutrice, del premio all'abbattimento dei vitelli, dei pagamenti per l'estensivizzazione e dei premi per il latte. L'Inghilterra ha adottato lo schema più laborioso. Il territorio è stato suddiviso in tre regioni: *severely disadvantaged moorland areas*, *other disadvantaged areas*, *non-disadvantaged areas* nelle quali viene applicato un modello "ibrido dinamico": nel 2005 il 90% degli aiuti sarà riferito agli aiuti storici e il 10% ad un aiuto forfetario ad ettaro; al 2012 il 100% degli aiuti sarà calcolato sulla base del numero di ettari ammissibili posseduti al 2005. L'ammontare di tale pagamento varierà a seconda delle regioni.

In tutte e quattro le regioni i premi e i pagamenti supplementari per il latte e i prodotti lattiero-caseari sono integrati nel regime di pagamento unico dal 2005. La Scozia è l'unica regione dove viene applicato l'art. 69, con una trattenuta del 10% in favore dei produttori di carne bovina.

### Spagna

La Spagna ha aderito al regime di pagamento unico dal 2006, integrandovi pienamente anche i premi per il latte. Il criterio utilizzato è quello classico dei riferimenti storici. Anche la Spagna ha fatto un ampio ricorso al parziale disaccoppiamento: 25% degli aiuti ai seminativi; 100% dei premi alla vacca nutrice; 40% dei premi all'abbattimento dei bovini adulti; 100% dei premi all'abbattimento dei vitelli; 50% dei premi agli ovicaprini. Riguardo alle OCM mediterranee, il paese ha optato per mantenere parzialmente disaccoppiati il 62% degli aiuti al

tabacco e il 6,4% degli aiuti maturati per l'olio d'oliva. Il paese ha anche previsto un'ampia applicazione dell'art. 69: 7% delle risorse per le carni bovine; 10% delle risorse per il latte; 5% delle risorse per il tabacco e 10% delle risorse per il cotone. Gli aiuti alle sementi e gli aiuti corrisposti alle regioni ultraperiferiche sono esclusi dal RPU.

### Svezia


La Svezia ha aderito al regime di pagamento unico dal 2005, includendo da tale data anche il latte, e ha suddiviso il territorio nazionale in 5 regioni. Il modello adottato è del tipo "ibrido statico": tutti i pagamenti per le coltivazioni, ad eccezione dell'aiuto specifico per le zone a nord del 62° parallelo e la maggior parte degli aiuti zootecnici sono distribuiti su base forfetaria; sulla base degli aiuti storici maturati vengono distribuiti: il 50% degli aiuti alla vacca nutrice, il 50% dei pagamenti per l'estensivizzazione, il 40% del premio all'abbattimento e, fino al 2007, il 67,5% del premio alla vacca da latte. Dal 2007 i pagamenti per il latte saranno totalmente disaccoppiati. Il pagamento per ettaro per i pascoli permanenti è di 125 €/ha su tutto il territorio svedese. Per l'altra superficie il pagamento varia tra i 125 e 255 €/ha. La Svezia ha deciso di mantenere parzialmente disaccoppiato, per un periodo transitorio che termina il 2009, il 75% del premio speciale ai bovini maschi. Lo 0,45% del massimale nazionale è usato a titolo dell'art. 69 per effettuare pagamenti in favore della qualità e del miglioramento della commercializzazione su piccola scala.

### 9.3 L'applicazione del regime di pagamento unico nei 10 nuovi Stati membri

Anche i nuovi 10 Stati membri hanno dovuto effettuare alcune scelte nazionali (fig. 9.2) che riguardano:

- lo schema di aiuto da adottare: regime classico di pagamenti diretti, regime semplificato del pagamento unico per superficie, regime di pagamento unico regionalizzato;
- la possibilità di erogare aiuti complementari nazionali (*topping up*);
- l'opzione da utilizzare per il calcolo degli aiuti complementari nazionali (opzione 30% o formula preadesione).

**Fig. 9.2 - Il regime di pagamento diretto nei nuovi Stati membri**



I criteri di estensione della PAC ai 10 NSM dell'UE erano stati fissati nell'ambito dell'accordo di Copenaghen del dicembre 2002. In tale accordo si era stabilito la graduale applicazione della PAC secondo un calendario di incrementi che avrebbe portato gli aiuti diretti dal 25% del livello garantito agli altri membri UE al 2004, al 100% nel 2013. Accanto a questa dilazione temporale, l'accordo aveva stabilito la possibilità di adottare transitoriamente un regime di aiuto semplificato, il cosiddetto regime di pagamento unico per superficie, in quei paesi ancora impreparati sul fronte dei controlli degli aiuti. Tale regime semplificato avrebbe dovuto essere abbandonato non oltre il 2008 quando si sarebbe passati al regime classico di sostegno adottato dai 15 paesi dell'UE e regolamentato dalle diverse OCM. L'approvazione della riforma Fischler, con la soppressione della maggior parte dei regimi di sostegno settoriali e la creazione di un regime di pagamento unico, ha determinato la necessità di rivedere quanto stabilito prima. Relativamente alla PAC, i nuovi Stati membri possono scegliere tra:

- il regime classico dei pagamenti diretti (dal 2004 ma non oltre il 2006);
- il regime di pagamento unico per superficie (dal 2004 e non oltre il 2008);
- il regime di pagamento unico regionalizzato (dal 2005).

Quest'ultima opzione è la versione adattata ai nuovi Stati membri del regime di pagamento unico della riforma Fischler.

Il regime dei pagamenti diretti è stato applicato nei nuovi Stati membri secondo 2 modelli (tab. 9.7):

- regime classico dei pagamenti diretti;
- regime di pagamento unico per superficie.

Nessun paese ha al momento aderito al regime di pagamento unico regionalizzato, che presuppone l'efficace funzionamento del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

**Tab. 9.7 - Le scelte dei nuovi Stati membri**

Paesi	2004-2006	2007	2008	Dal 2009 in poi
Slovenia, Malta	Regime classico di pagamenti diretti	Regime di pagamento unico regionalizzato	Regime di pagamento unico regionalizzato	Regime di pagamento unico regionalizzato
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia Estonia, Cipro	Regime di pagamento unico per superficie	Regime di pagamento unico per superficie	Il regime di pagamento unico per superficie potrà essere mantenuto sino al 2008	I paesi devono obbligatoriamente aderire al regime di pagamento unico regionalizzato, a meno di parere contrario della Commissione che può decidere di prorogare il regime di pagamento unico per superficie oltre il 2008 e fino a quando venga valutato positivamente il funzionamento del SIGC

Per il 2004 solo Malta e Slovenia hanno scelto di applicare il regime classico dei pagamenti diretti che prevede un funzionamento della PAC simile a quello in vigore prima della riforma Fischler. In questi due paesi la distribuzione degli aiuti segue il criterio degli aiuti settoriali previsti dalle diverse OCM e comporta gli stessi obblighi in termini di rispetto di quote di

produzioni, superfici massime garantite, massimali di premio e oneri amministrativi e di controllo connessi. Gli altri 8 paesi hanno adottato il regime di pagamento unico semplificato, calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale per la superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche esistente al 30 giugno 2003. In questi ultimi paesi il pagamento ad €/ha varia tra i 20,7 €/ha della Lituania e gli 80,8 €/ha di Cipro (tab. 9.8).

Il Regolamento (CE) n. 118/2005 fissa le risorse finanziarie disponibili al 2005 per i 10 NSM. Per Malta e Slovenia, l'Allegato IV stabilisce i massimali di bilancio disponibili per i pagamenti diretti (cfr. tab. 9.5). Per i restanti 8 paesi, l'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 118/2005 definisce la dotazione finanziaria disponibile per la concessione del pagamento unico per superficie (tab. 9.9). Sulla base della SAU disponibile e della percentuale di incremento, fissata per il 2005 al 30%, il pagamento ad ettaro aumenta in tutti i paesi e varia tra i 26,4 €/ha della Lettonia ai 119 €/ha di Cipro.

L'articolo 33 *nonies* del Regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede la possibilità di utilizzare il 20% dell'assegnazione annuale nazionale per lo sviluppo rurale per effettuare il *top up* dei pagamenti diretti, limitatamente agli anni 2004-2006. Il nuovo Stato membro può decidere di sostituire la percentuale del 20% con una trattenuta del 25% nel 2004, del 20% nel 2005 e del 15% nel 2006. Nel 2004, la Commissione ha autorizzato 8 paesi (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania Polonia, Slovenia, e Slovacchia) ad effettuare il *top up* dei pagamenti diretti con fondi stornati dallo sviluppo rurale.

**Tab. 9.8 - Pagamento unico per superficie\* (2004)**

Stato membro	SAU (ha)	Dotazione finanziaria ('000 €)	Pagamento unico per superficie (€/ha)
Repubblica Ceca	3.469.000	198.940	57,3
Estonia	800.000	21.400	26,8
Ungheria	4.355.000	305.810	70,2
Lettonia	1.475.000	30.840	20,7
Lituania	2.288.000	82.070	35,9
Polonia	14.843.000	659.860	44,5
Slovacchia	1.955.000	85.720	43,8
Cipro	120.000	9.690	80,8

\* 25% del livello UE

Fonte: L'Informatore Agrario, 2004

**Tab. 9.9 - Pagamento unico per superficie\* (2005)**

Stato membro	SAU (ha)	Dotazione finanziaria ('000 €)	Pagamento unico per superficie (€/ha)
Repubblica Ceca	3.469.000	249.296	71,9
Estonia	800.000	27.908	34,9
Ungheria	4.355.000	375.431	86,2
Lettonia	1.475.000	38.995	26,4
Lituania	2.288.000	104.346	45,6
Polonia	14.843.000	823.166	55,5
Slovacchia	1.955.000	106.959	54,7
Cipro	120.000	14.274	119,0

\* 30% del livello UE

Fonte: elaborazioni INEA su fonte L'Informatore Agrario, 2004 e Allegato VI al Regolamento (CE) n. 118/2005

